

## **AA.OO-CIGL, CISL, UIL: siglato l'accordo sugli aumenti retributivi per i dipendenti delle imprese odontotecniche**

SNO-CNA, FEANODI-Confartigianato unitamente a CLAAI e Casartigiani hanno siglato oggi 3 dicembre 2004 un accordo con CIGL, CISL e UIL sugli aumenti retributivi a valere sino al 31 dicembre p.v. coprendo la carenza contrattuale 31.3.2002 – 31.12.2004 per i dipendenti delle imprese odontotecniche.

L'accordo sostanzia nel settore quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004 e prevede:

- un aumento al IV° Livello di 68,29 Euro erogati in due tranches di 34,15 Euro al 1 gennaio 2005 e 34,14 Euro al 1 agosto 2005;
  - una UNA TANTUM di complessivi 210 EURO, comprensivi di 5 Euro per la previdenza complementare del settore, erogata in tre tranches di 70 Euro ciascuna il 1 dicembre 2004, il 1 aprile 2005 ed il 1 ottobre 2005.
- 

### **VERBALE DI ACCORDO**

Addì 3 dicembre 2004, le Organizzazioni Artigiane: FE.NA.OD.I.-CONFARTIGIANATO, SNO/CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, - visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31-12-2004,

- considerato che, per effetto dell'accordo del 16 aprile 2003 le retribuzioni del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività nel settore odontotecnico scaduto in data 31/12//2000, sono state adeguate fino al 31 marzo 2002;

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, con decorrenza 1° gennaio 2005 e 1° agosto 2005.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Così come previsto dall'accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° gennaio 2005 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.

Ad integrale copertura del periodo dal 01/04/2002 al 31/12/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 470,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima rata di una tantum, prevista con la retribuzione del mese di dicembre 2004, una quota dell'importo "una tantum" pari a Euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.

L'importo una tantum di cui sopra verrà così erogato:

€ 325,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2004;

€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali;

€ 70,00 corrisposti con la retribuzione del mese di aprile 2005;

€ 70,00 corrisposti con la retribuzione del mese di ottobre 2005.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 329,00 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, come segue:

€ 226,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2004;

€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali;

€ 49,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2005;

€ 49,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2005.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2002 – 31 dicembre 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 260,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 182,00. La detrazione dell'IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum.